

Docenti precari - dottorato di ricerca - Aspettativa retribuita - non spetta

La L. 476/1994 nel disciplinare la concessione dell'aspettativa per motivi di studio e ricerca ai dipendenti pubblici mira a temperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione che abbia ritenuto compatibile con le proprie esigenze quelle del lavoratore a conseguire il dottorato di ricerca, stabilendo una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego attraverso la previsione di permanenza in servizio del dipendente medesimo presso l'amministrazione di appartenenza per almeno due anni, una volta conseguito il dottorato, pena la restituzione degli importi percepiti. Tale bilanciamento tra l'interesse costituzionalmente protetto della ricerca scientifica e il principio costituzionale del buon andamento della P.A. trova espressa tutela nella possibilità per l'amministrazione di negare il congedo qualora l'allontanamento del dipendente dal servizio non sia compatibile con le sue esigenze e nella clausola che subordina il diritto alla conservazione del trattamento economico alla condizione che il dipendente, conseguito il dottorato, ritorni in servizio presso l'amministrazione di appartenenza restandovi per almeno 2 anni, in quanto, in caso contrario, il dipendente potrebbe avvalersi della formazione acquisita spendendola a vantaggio di altro datore di lavoro. Tale beneficio, pertanto non pare compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Verbale di prima udienza n. cronol. 7418/2014 del 27/03/2014

RG n. 6953/2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sent. N. 1332/14

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L.
n. 6953/2013, promossa da:

Depos. - 5 GIU. 2014

ass. avv. |

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO DELLE SCIENZE UMANE DARWIN
ass. dr.ssa Concetta PARAFIORITI e dr. Gianluca LOMBARDO

- PARTE CONVENUTA -

Oggetto: Altre ipotesi

All'udienza del 27/03/2014, avanti il Giudice del Lavoro, dr.ssa Aurora Filicetti compaiono per parte
ricorrente | e per il Ministero la dr.ssa Parafioriti.

Su richiesta di parte ricorrente, nulla opponendo parte convenuta il giudice rinvia la causa per
discussione all'udienza del 5 giugno 2014 ore 12,00.

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI



All'udienza del 05/06/2014, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Aurora Filicetti, compaiono per parte ricorrente l'avv. Ragusa per delega avv. Rinaldi e per il Ministero la dr.ssa Onde. Il Giudice invita i difensori alla discussione i quali richiamano le rispettive argomentazioni e conclusioni in atti.

Il ricorrente dichiara di aderire all'importo indicato in memoria difensiva e chiede altresì la condanna del convenuto all'importo di euro 17446 per il periodo dal 4.9.13 al 30.6.14.

Parte convenuta rileva l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal ricorrente all'odierna udienza.

Il Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., redatta in calce al verbale di udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
considerato che:

..... evocava in giudizio il MIUR, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE e il liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane "Darwin", chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 15.399,04 a titolo di retribuzioni contrattualmente dovute dal 1/11/2012 al 30/6/2013 per il periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio (dottorato di ricerca);

si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;

in fatto è pacifico che il ricorrente sia stato assunto quale docente con contratto a tempo determinato presso il liceo scientifico Darwin di Rivoli con decorrenza dal 10/9/2012 al 30/6/2013 e che il medesimo in data 30/10/2012 abbia presentato domanda di concessione di congedo straordinario retribuito per motivi di studio ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 448/2001 per svolgere un dottorato di ricerca senza borsa di studio;

altrettanto incontestato (ed in ogni caso documentalmente provato) è che il dirigente del liceo "Darwin" con decreto n. 2883 del 4/12/2012 abbia accolto la domanda di congedo del ricorrente, collocandolo dunque in congedo straordinario per dottorato di ricerca con decorrenza dal 1/11/2012 al 30/6/2013 senza retribuzione, con specificazione tuttavia che il tempo trascorso in congedo straordinario per dottorato di ricerca sarebbe stato computato nell'anzianità di servizio e considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (all. 8 di parte convenuta);

la norma rilevante ai fini del decidere è l'art. 2 della L. 476/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che testualmente prevede:

"Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio



senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, e dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo";

la questione alla base della presente vertenza concerne l'applicabilità della disciplina di cui alla disposizione sopra riportata (ovvero sia del beneficio dell'aspettativa straordinaria retribuita per motivi di studio) non solo ai dipendenti a tempo indeterminato ma anche ai lavoratori a termine; poiché la disposizione, facendo riferimento generico al "dipendente pubblico", non esclude esplicitamente dalla fruizione del beneficio i lavoratori assunti con contratto a termine, per valutare la compatibilità dell'istituto di cui trattasi con tale tipologia di rapporto di lavoro pare opportuno in via preliminare individuare la ratio legis;

ritiene il giudicante che, come condivisibilmente argomentato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 2422 del 1/2/2013), la fattispecie per cui è causa è finalizzata a garantire il preminente interesse costituzionalmente protetto della ricerca scientifica, altrimenti impedito nella attuazione dall'esistenza di un rapporto di pubblico impiego;

la Suprema Corte nella sentenza sopra citata ha stabilito che "il legislatore, nella comparazione degli interessi pubblici, ha valutato preminente quello della ricerca scientifica e, se si ha riguardo alla lettera della norma, si rileva agevolmente che essa dispone che ad una certa situazione soggettiva (pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che ne fa domanda), consegue un determinato provvedimento amministrativo (collocamento in congedo straordinario), compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, senza alcuna previsione di condizionamento dell'autorizzazione a congedo straordinario al fatto che l'oggetto del corso del dottorato di ricerca debba presentare una connessione con le mansioni svolte[...] da tutto ciò può dedursi che la norma in questione contempera il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione, che abbia ritenuto compatibile con le proprie esigenze quello del lavoratore a conseguire il dottorato di ricerca, stabilendo una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego attraverso la previsione della permanenza in servizio del dipendente medesimo presso l'amministrazione di appartenenza per almeno 2 anni, una volta conseguito il dottorato, pena la restituzione degli importi percepiti";

può ritenersi pertanto che la disciplina speciale di cui all'art. 2 legge 476/84 realizzi un bilanciamento tra l'interesse costituzionalmente protetto della ricerca scientifica e il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, che trova espressa tutela nella possibilità per l'amministrazione di negare il congedo straordinario qualora l'allontanamento del dipendente dal servizio non sia compatibile con le sue esigenze e nella clausola che subordina il



diritto alla conservazione del trattamento economico alla condizione che il dipendente, conseguito il dottorato, ritorni in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, restandovi per almeno 2 anni, in quanto, in caso contrario, il dipendente, avvalendosi della formazione professionale acquisita grazie alla garanzia del trattamento retributivo erogato dall'amministrazione di provenienza, potrebbe immediatamente spenderla a vantaggio di altro datore di lavoro; come peraltro sostenuto anche dal Consiglio di Stato nel parere del 30 ottobre 2002 n. 3240, la ratio legis sopra individuata porta a ritenere che il beneficio del congedo straordinario con diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento non sia compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto, in questo caso, dovendosi escludersi in partenza la possibilità per il lavoratore di rientrare nell'amministrazione, quest'ultima non avrebbe alcun interesse a retribuire, per il limitato periodo del rapporto di lavoro, il dipendente assunto a termine, posto che non avrebbe la possibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del lavoratore, della cui formazione professionale si è fatta carico durante il periodo di dottorato.

L'incompatibilità della fattispecie per cui è causa con il rapporto di lavoro a tempo determinato risulta evidente nella fattispecie oggetto del presente giudizio, laddove il ricorrente con decreto del 26/10/2012 è stato ammesso a un dottorato di ricerca che pacificamente si concluderà dopo la scadenza del contratto a tempo determinato prevista per comune volontà dei contraenti a fine giugno 2013;

né a sostegno della diversa interpretazione propugnata da parte ricorrente può essere richiamato il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs. 368 /2001, in quanto il diverso trattamento previsto per i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato trova giustificazione nella sopra rilevata diversità di situazioni tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato, in quanto, si ripete, per i primi già in partenza deve escludersi la possibilità di rientro nell'amministrazione una volta conseguito il dottorato di ricerca;

per tutto quanto sopra esposto deve ritenersi insussistente il diritto vantato dal ricorrente con conseguente rigetto del ricorso stante la sua infondatezza nel merito.

l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno diverso consente di ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.,
definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.

Il Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI

